X LEGISLATURA
14^ Seduta
Martedì 22 dicembre 2015

Deliberazione n. 73 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2

...omissis...

Indi il Presidente, essendo stato approvato l'emendamento interamente sostitutivo, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 29 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria,

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Allegato alla deliberazione
n. 73 del 22 dicembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

RELAZIONE

Con il presente provvedimento si ripropone l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro più in linea con gli ultimi pronunciamenti della Corte costituzionale. La proposta prevede la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale di Giunta e Consiglio regionale e si inserisce nel contesto della più complessiva riorganizzazione del personale della Regione Calabria diretta a rendere razionali e funzionali le scelte organizzative dell'Amministrazione, finalizzandole al raggiungimento degli scopi istituzionali e degli indispensabili obiettivi di efficienza e di efficacia assegnati, nonché alla riduzione della spesa di personale prevista dal decreto c.d. "Salva Roma".
Il progetto di legge è costituito da tre articoli.
L'articolo 1, al comma 1, prevede che al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale può essere proposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo una specifica indennità, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali. Al comma 2 la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono con apposito regolamento alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, garantendo parità di trattamento tra i dipendenti del Consiglio e quelli della Giunta.
All'articolo 2 sono contenute le disposizioni secondo le quali i risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione anticipata saranno utilizzati ai fini di cui al decreto c.d. "Salva Roma", atteso che i posti resisi vacanti, singolarmente considerati, non possono essere coperti fino al momento dell'integrale corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1.
Mentre all'articolo 3 è contenuta la clausola di invarianza della spesa, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale nei limiti delle disponibilità previste dall'UPB U.001.002.001.001 - "Spese per il personale regionale".

Relazione tecnico-finanziaria

Negli anni relativi all'attuazione dell'ultima legge regionale sull'esodo, legge regionale n. 34/2010, articolo 13, gli stanziamenti sono stati iscritti al capitolo U1201013201 "Spese per il personale che usufruisce dei benefici derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34" - spese obbligatorie.
Da una visione aggregata delle spese di funzionamento della Giunta regionale iscritte all'UPB U001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" si evince che dal 2012 al 2015 la relativa spesa subisce una riduzione consistente delle voci di spesa anche per effetto dell'istituto della risoluzione anticipata.

Lo stanziamento del 2012, pari a 106.348.074,00, si riduce progressivamente fino agli attuali 94.248.429,00.
Come già evidenziato, l'articolo 3 contiene quindi la clausola di invarianza della spesa regionale, atteso che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nei limiti delle disponibilità previste dalla UPB U.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale", che impedisce scoperture e permette di assicurare la corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria"
La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 si indica l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Spesa personale	Corrente	Pluriennale	Nei limiti dell'Upb U.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale

Per una stima ancor più prudenziale della proposta emendativa si prendono in considerazione come elementi di costo le sfasature temporali che potranno riguardare un dato esborso finanziario nel primo triennio nei limiti delle disponibilità previste all'UPB U.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" a fronte della corresponsione dell'indennità prevista e quella dovuta in caso di mantenimento in servizio del personale cessando il quale dovrebbe corrispondersi comunque la retribuzione dovuta.

Si è provveduto a confrontare la spesa del quinquennio nell'ipotesi in cui il personale resta in servizio e la spesa da sostenere per l'erogazione dell'incentivo. Il risultato di questa simulazione condotta nell'ipotesi che accedano ai benefici 180 dipendenti regionali è contenuta nella tabella seguente.

SPESE NEL QUINQUENNIO SE IL PERSONALE RESTA IN SERVIZIO

anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	totale
7.344.646,53	7.344.646,53	7.344.646,53	7.344.646,53	7.344.646,53	36.723.232,65

Spesa per incentivo esodo

anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	totale
7.399.777,83	7.399.777,83	7.399.777,83	-	-	22.199.333,50

Differenza

anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	totale
55.131,30	55.131,30	55.131,30	- 7.344.646,53	- 7.344.646,53	-14.523.899,15

Come si può notare dall'istituto della risoluzione anticipata discendono consistenti risparmi di spesa nel quinquennio.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari
Dalle rilevazioni effettuate sulle risoluzioni anticipate negli anni 2005 e 2010 si è provveduto a stimare un potenziale di beneficiari pari a circa 180 uniti. I dati retributivi sono quelli rilevati dalla contrattazione collettiva nazionale che consentono una esatta quantificazione degli importi relativi alle mensilità previste dal disegno di legge. Tuttavia la clausola di salvaguarda recata all'articolo 3 pone dei limiti alle eventuali scoperture. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 2 vietano di fatto la copertura dei posti resisi vacanti per gli effetti dell'esodo fino al momento dell'integrale corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 23 dicembre 2015

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lagria)

Art. 1
(Norme in materia di riduzione della spesa di personale)

1. Al fine di adempiere all'obbligo di riduzione della spesa di personale, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, per gli anni 2016, 2017 e 2018, al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale può essere proposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo una specifica indennità, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono con apposito regolamento alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, garantendo parità di trattamento tra i dipendenti del Consiglio e quelli della Giunta.

Art. 2
(Riduzione della spesa e copertura dei posti)

1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione anticipata sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. I posti resisi vacanti, singolarmente considerati, non possono essere coperti fino al momento dell'integrale corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale nei limiti delle disponibilità, previste dall'UPB U.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale".